

g) di introdurre od accettare senza autorizzazione modificazioni od aggiunte alle condizioni fissate nelle proposte e nelle polizze, e di impegnare l'Istituto, sia pure senza effetti legali, con atti, lettere, promesse verbali che, anche nella sola forma, esorbitino da quanto è stabilito nelle istruzioni e norme emanate dall'Istituto;

h) di impiantare organizzazioni di produzione assicurativa e di concludere affari fuori nella zona assegnata all'Agenzia.

Art. 14.

L'Agente Generale deve dedicare intera la sua attività alla cura degli interessi dell'Istituto; tuttavia non gli è fatto divieto di coprire cariche pubbliche, elettive o no, ed incarichi pubblici e privati a condizione che egli non sia distolto dai propri doveri, e che, in ogni evenienza, sia garantito il regolare funzionamento degli uffici.

Per questi casi eccezionali l'Agente deve chiedere la preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto.

Art. 15.

L'Agente Generale, a garanzia dell'esatto